Gazzetta ufficiale L 164

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno


27 giugno 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

*	Regolamento (UE) 2017/1133 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali	1
*	Regolamento (UE) 2017/1134 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali	ϵ
*	Regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti (¹)	28
*	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1136 della Commissione, del 14 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]	52
	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1137 della Commissione, del 26 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate	54
DEC	CISIONI	
*	Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio, del 19 giugno 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione	56





Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

*	Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4450] (1)	59
RAC	CCOMANDAZIONI	

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/1133 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (¹). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1º luglio 2017, per sette nuovi prodotti.
- (2) Nel caso di cinque altri prodotti dovrebbero essere aumentati i volumi del contingente tariffario poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
- (3) Inoltre, per un prodotto l'aumento di volume del contingente tariffario dovrebbe applicarsi solo nel secondo semestre del 2017, mentre al contingente tariffario esistente per detto prodotto dovrebbe essere assegnata come data di termine il 31 dicembre 2017.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) Poiché le modifiche riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate a decorrere dal 1º luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868, e 09.2870 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2017.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio Il presidente H. DALLI

ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingen- tale	Volume contin- gentale	Dazio contingen- tale (%)
«09.2828	2712 20 90		Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	1.7-31.12	60 000 tonnel- late	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldeide (furfurale)	1.7-31.12	5 000 tonnel- late	0 %
09.2844	ex 3824 99 92	71	Miscele contenenti, in peso: — tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2), — tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8), — tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6), — non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e — non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)	1.7-31.12	3 000 tonnel- late	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metillimetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)	1.7-31.12	800 tonnellate	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)	1.7-31.12	5 000 tonnel- late	0 %
09.2870	ex 7019 40 00	60	Tessuti di fibre di vetro «E»:	1.7-31.12	3 000 km	0 %
	ex 7019 52 00	20	 di peso uguale o superiore a 20 g/m² ma non oltre i 209 g/m², impregnati di silano, con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,13 % in peso, contenenti meno di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre, destinati a essere utilizzati nella produzione di fogli, rotoli o laminati preimpregnati per la produzione di circuiti stampati per l'industria automobilistica (²) 			
09.2850	ex 8414 90 00	70	Girante del compressore in lega di alluminio con: — diametro compreso tra 20 mm e 130 mm, e — peso compreso tra 5 g e 800 g destinato ad essere usato nella fabbricazione di motori a combustione (²)	1.7-31.12	2 950 000 pez- zi	0 %

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingen- tale	Volume contin- gentale	Dazio contingen- tale (%)
09.2868	ex 8714 10 90	60	Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato	1.7-31.12	1 000 000 pez- zi	0 %»

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contin- gentale	Volume contingentale	Dazio contingen- tale (%)
«09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro- 1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 tonnel- late	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 tonnel- late	0 %
09.2687	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(me- etilmetacrilato), con tenore in peso di poli- carbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (con- formemente alla norma ISO 13468-2)	1.1-31.12.2017	400 tonnel- late	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (²)	1.1-31.12	1 500 000 pezzi	0 %
09.2668	ex 8714 91 10	21	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e re-	1.1-31.12	350 000 pe-	0 %
	ex 8714 91 10	31	sina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (²)		zzi	
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (²)	1.1-31.12	270 000 pe- zzi	0 %»

REGOLAMENTO (UE) 2017/1134 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione unionale di 69 prodotti agricoli e industriali che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (¹) è inadeguata o del tutto inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere completamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») per questi prodotti.
- (2) È necessario modificare le condizioni relative a 71 sospensioni dei dazi autonomi della TDC che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato a seguito della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione o degli obblighi relativi all'uso finale. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni che richiedono modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.
- (3) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per due dei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (4) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare con un asterisco le voci modificate dal presente regolamento.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (6) Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni per i prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2017.

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017


Per il Consiglio Il presidente H. DALLI


ALLEGATO I

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi auto- nomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2818 30 00	30	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di böhmite o pseudo-böhmite (CAS RN 1318-23-6)	0 %	_	31.12.2018
ex 2825 70 00	20	Acido molibdico (CAS RN 7782-91-4)	0 %	_	31.12.2021
*ex 2842 10 00	40	Silicato di alluminio (CAS RN 1318-02-1) con una struttura di zeolite a base di fosfato di alluminio-18 (AEI), destinato ad essere utilizzato nelle preparazioni catalitiche (²)	0 %	_	31.12.2021
*ex 2905 11 00	20	Metansolfonato di metile (CAS RN 66-27-3)	0 %	_	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilott-6-en-1-olo (CAS RN 106-22-9)	0 %	_	31.12.2021
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)ossi]metil}benzene (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	_	31.12.2021
ex 2909 30 90	25	1,2-Difenossietano (CAS RN 104-66-5), sotto forma di polvere o di dispersione acquosa contenente, in peso, tra il 30 % e il 60 % di 1,2-difenossietano	0 %	_	31.12.2021
*ex 2909 60 00	40	1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 2781-00-2) o miscela di isomeri 1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene e 1,3-di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 25155-25-3)	0 %	_	31.12.2017
ex 2912 19 00	10	Undecanale (CAS RN 112-44-7)	0 %	_	31.12.2021
ex 2915 12 00	10	Soluzione acquosa contenente, in peso, tra il 60 % e l'84 % di formiato di cesio (CAS RN 3495-36-1)	0 %	_	31.12.2021
*ex 2916 14 00	30	Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi isomeri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno:	0 %	_	31.12.2020
		— 0,01 % o più ma non più di 0,02 % di alcole allilico (CAS RN 107-18-6),			
		— 0,01 % o più ma non più di 0,1 % di acido metacrilico (CAS RN 79-41-4), e			
		— 0,5 % o più ma non più di 1 % di 4-metossifenolo (CAS RN 150-76-5)			
ex 2916 39 90	33	4'-(Bromometil)bifenil-2-carbossilato di metile (CAS RN 114772-38-2)	0 %	_	31.12.2021
ex 2916 39 90	73	Cloruro di (2,4-diclorofenil)acetil (CAS RN 53056-20-5)	0 %	_	31.12.2021
*ex 2920 29 00	50	Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8)	0 %	_	31.12.2018
ex 2920 90 70	50				
*ex 2920 29 00 ex 2920 90 70	60 40	Fosetil-sodio (CAS RN 39148-16-8) sotto forma di soluzione acquosa contenente 35 % o più, ma non più di 45 %, in peso, di fosetil-sodio, destinato alla produzione di pesticidi (²)	0 %	_	31.12.2021











Aliquota dei Data prevista Unità supple-Codice NC **TARIC** Designazione delle merci dazi autoper il riesame mentare nomi obbligatorio *ex 3901 10 10 20 1-butene-polietilene lineare a bassaa densità (LLDPE) e 0 % 31.12.2019 m^3 alta fluidità (CAS RN 25087-34-7) in polvere, con ex 3901 90 80 50 — un tasso di fusione (MFR 190 °C/2,16 kg) compreso fra 16 g/10 min e 24 g/10 min, — una densità (ASTM D 1505) compresa fra 0,922 g/cm3 e 0,926 g/cm3 e una temperatura di rammollimento (vicat) di almeno 94 °C ex 3906 90 90 53 0 % 31.12.2021 Polvere di poliacrilamide con una granulometria media inferiore a 2 micron e un punto di fusione superiore a 260 °C, con un contenuto in peso di: – 75 % o più, ma non più di 85 % di poliacrilamide e - 15 % o più, ma non più di 25 % di polietilenglicolo ex 3906 90 90 31.12.2021 63 Copolimero di metacrilato di (dimetossimetilsilil)propile, 0 % acrilato di butile, metacrilato di allile, metacrilato di metile e ciclosilossani (CAS RN 143106-82-5) ex 3910 00 00 45 31.12.2021 Polimero di dimetilsilossano, con radicali ossidrilici ter-0 % minali, con viscosità di 38-45 mPa · s (CAS RN 70131-67-8)ex 3910 00 00 55 Preparazione contenente in peso: 0 % 31.12.2021 — 55 % o più, ma non più del 65 % polidimetilsilossano con radicali vinilici terminali (CAS RN 68083-19-2),30 % o più, ma non più del 40 % di silice, dimetilvinilato e trimetilato (CAS RN 68988-89-6), e - 1 % o più, ma non più del 5 % di acido silicico, sale di sodio, prodotti di reazione con clorotrimetilsilano e alcool isopropilico (CAS RN 68988-56-7) *ex 3913 90 00 30 Proteine, modificate chimicamente o enzimaticamente 0 % 31.12.2018 per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, idrolizzate o meno, avente un peso molecolare medio ponderale (Mw) inferiore a 350 000 ex 3920 99 59 70 0 % 31.12.2021 Pellicola di tetrafluoroetilene, in rotoli, con: — spessore di 50 μm, punto di fusione di 260 °C, e peso specifico di 1,75 (ASTM D792) destinata alla produzione di dispositivi semiconduttori (2) *ex 3921 13 10 10 Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari 0 % 31.12.2018 m^3 a 3 mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092

Aliquota dei Data prevista Unità supple-Codice NC **TARIC** Designazione delle merci dazi autoper il riesame mentare nomi obbligatorio ex 3921 19 00 50 Membrana porosa di politetrafluoretilene (PTFE) lami-0 % 31.12.2021 nata a una tela non tessuta in poliestere ottenuta mediante filatura diretta (spunbonded), con - spessore totale superiore a 0,05 mm ma inferiore o uguale a 0,20 mm, pressione di ingresso dell'acqua tra 5 e 200 kPa secondo la norma ISO 811, e permeabilità all'aria di 0,08 cm³/cm²/s o più secondo la norma ISO 5636-5 *ex 3923 10 90 10 Alloggiamenti per fotomaschere e piastrine: 0 % 31.12.2021 composti di materiali antistatici o di miscele termoplastiche che dimostrano specifiche proprietà di scarica elettrostatica e di degasaggio; aventi proprietà di superficie non porosa, resistente all'abrasione o ai colpi; muniti di un sistema di fissaggio appositamente progettato che protegge la fotomaschera o la piastrina da danni superficiali o estetici, e equipaggiati o meno con una guarnizione di tenuta, del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica o negli altri tipi di produzione di semiconduttori per alloggiare fotomaschere o piastrine *ex 3926 30 00 10 Ricopertura in plastica con supporti di fissazione per il 0 % 31.12.2020 p/st retrovisore esterno di veicoli a motore ex 8708 29 10 10 ex 8708 29 90 10 *ex 3926 90 97 20 Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, mano-0 % p/st 31.12.2019 pole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi ex 3926 90 97 77 Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro 0 % p/st 31.12.2021 interno di 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), del tipo utiex 8512 90 90 10 lizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito ex 4016 99 57 10 31.12.2021 Manichetta per la presa d'aria di alimentazione della 0 % p/st parte di combustione del motore, comprendente almeno: - una manichetta flessibile in gomma, – un tubo di plastica, e morsetti metallici, - con o senza risuonatore destinata alla produzione di merci del capitolo 87 (2) ex 4016 99 57 20 31.12.2021 Listello paraurti di gomma con rivestimento in silicone 0 % p/st di lunghezza non superiore a 1 200 mm e con almeno cinque morsetti di plastica, destinato alla produzione di merci del capitolo 87 (2)

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi auto- nomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0 %	_	31.12.2018
*ex 5911 90 99	40	Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di poliuretano	0 %	_	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Materiale di pulizia per punte di sonda costituito da una matrice polimerica, contenente particelle abrasive montate su sostrato, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di semiconduttori (²)	0 %	_	31.12.2021
ex 7318 19 00	30	Biella del cilindro principale del freno con filettatura in entrambe le estremità destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (²)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7410 11 00	10	Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, con:	0 %	_	31.12.2021
ex 8507 90 80	60	— larghezza compresa tra 610 mm e 620 mm, e			
ex 8545 90 90	30	— diametro compreso tra 690 mm e 710 mm,			
		destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²)			
*ex 7607 11 90	47	Fogli di alluminio in rotoli:	0 %	_	31.12.2021
ex 7607 11 90	57	— con grado di purezza pari al 99,99 % in peso,	- ,,		7 - 7 - 1 - 1 - 1
		— di uno spessore compreso tra 0,021 mm e 0,2 mm,			
		— di una larghezza di 500 mm,			
		— con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3 a 4 nm,			
		— e con tessitura cubica superiore al 95 %			
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Foglio in forma di rotolo composto da un laminato di litio e manganese unito ad un foglio di alluminio, con: — larghezza compresa tra 595 mm e 605 mm, e	0 %	_	31.12.2021
		— diametro compreso tra 690 mm e 710 mm,			
		destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di catodi per batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²)			
*ex 7616 99 10	30	Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti di-	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 99 10	60	mensioni:			
ex 8708 99 97	50	— altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm			
		— larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm			
		— lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm			





Aliquota dei Data prevista Unità supple-Codice NC **TARIC** Designazione delle merci dazi autoper il riesame mentare nomi obbligatorio — staffe metalliche per il montaggio su un motore, e due o più anelli di tenuta, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2) ex 8411 99 00 65 Componente di turbina a gas spiraliforme del tipo utiliz-0 % 31.12.2021 p/st zato nei turbocompressori con: - resistenza al calore non superiore a 1 050 °C; e — un diametro del foro per l'introduzione della ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm ex 8413 30 20 30 Pompa a pistoni radiali monocilindrica ad alta pressione 0 % 31.12.2021 per iniezione diretta della benzina con: pressione di funzionamento compresa tra 200 bar e controllo del flusso e valvola di sicurezza, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2) ex 8479 90 70 87 Tubo flessibile del carburante per motori a combustione 0 % p/st 31.12.2021 interna a pistoni, con un sensore di temperatura del carburante, con almeno due tubi di ingresso e tre tubi di uscita, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2) ex 8481 80 59 20 Valvola regolatrice della pressione destinata ad essere in-0 % p/st 31.12.2021 tegrata nei compressori a stantuffo del sistema di aria condizionata degli autoveicoli (2) ex 8484 20 00 10 Dispositivo meccanico di tenuta dell'albero destinato ad 0 % p/st 31.12.2021 essere integrato nei compressori rotativi utilizzati nella fabbricazione di sistemi di aria condizionata degli autoveicoli (2) ex 8501 10 99 0 % 31.12.2021 56 Motore a corrente continua, caratterizzato da: — velocità di rotazione non superiore a 7 000 giri/min (senza carico), tensione nominale di 12 V (± 4 V), potenza massima di 13,78 W (a 3,09 A), — intervallo specificato di temperature da 40 °C a 160 °C, connessione per ingranaggi, interfaccia di connessione meccanica, 2 collegamenti elettrici, — coppia massima di 100 Nm ex 8501 10 99 58 Motore a corrente continua, caratterizzato da: 0 % 31.12.2021 velocità di rotazione non superiore a 6 500 giri/min (senza carico), tensione nominale di 12 V (± 4 V),







	oppure a forma di rettangolo curvato (tipo «coppo») di: — lunghezza non superiore a 75 mm, — larghezza non superiore a 40 mm, — spessore non superiore a 7 mm, e — raggio di curvatura superiore a 86 mm, ma inferiore o pari a 241 mm, oppure a forma di disco di diametro non superiore			
	 larghezza non superiore a 40 mm, spessore non superiore a 7 mm, e raggio di curvatura superiore a 86 mm, ma inferiore o pari a 241 mm, oppure a forma di disco di diametro non superiore 			
	 spessore non superiore a 7 mm, e raggio di curvatura superiore a 86 mm, ma inferiore o pari a 241 mm, oppure a forma di disco di diametro non superiore 			
	 raggio di curvatura superiore a 86 mm, ma inferiore o pari a 241 mm, oppure a forma di disco di diametro non superiore 			
	o pari a 241 mm, oppure a forma di disco di diametro non superiore			
	a 90 mm, con o senza foro al centro			
75	Quarto di manicotto destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione,	0 %	p/st	31.12.2019
	— composto almeno di neodimio, ferro e boro,			
	— di larghezza compresa tra 9,1 mm e 10,5 mm,			
	— di lunghezza compresa tra 20 mm e 30,1 mm,			
	del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante			
70	Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel con:	0 %	p/st	31.12.2021
	— larghezza di 70 mm (± 5 mm),			
	— spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm),			
	•			
	destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²)			
93	Amplificatore di potenza acustica di:	0 %	p/st	31.12.2021
	— potenza in uscita di 50 W,			
	— tensione di esercizio compresa tra 9 V e 16 V,			
	— impedenza elettrica non superiore a 4 ohm,			
	— sensibilità superiore a 80 dB			
	— in un alloggiamento metallico			
	destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (²)			
30	Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno	0 %	p/st	31.12.2021
57	di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (²)			
65	Circuito stampato che distribuisce tensione di alimenta-	0 %	p/st	31.12.2020
53				
	LCD			
59	Moduli LCD con:	0 %	p/st	31.12.2020
	— misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm,			
	93 30 57 65 53	 — di larghezza compresa tra 9,1 mm e 10,5 mm, — di lunghezza compresa tra 20 mm e 30,1 mm, del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel con: — larghezza di 70 mm (± 5 mm), — spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm), — lunghezza non superiore a 55 mm, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²) Amplificatore di potenza acustica di: — potenza in uscita di 50 W, — tensione di esercizio compresa tra 9 V e 16 V, — impedenza elettrica non superiore a 4 ohm, — sensibilità superiore a 80 dB — in un alloggiamento metallico destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (²) Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (²) Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD Moduli LCD con: — misura diagonale dello schermo uguale o superiore 	 di larghezza compresa tra 9,1 mm e 10,5 mm, di lunghezza compresa tra 20 mm e 30,1 mm, del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel con: — larghezza di 70 mm (± 5 mm), spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm), lunghezza non superiore a 55 mm, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²) Amplificatore di potenza acustica di: — potenza in uscita di 50 W, tensione di esercizio compresa tra 9 V e 16 V, impedenza elettrica non superiore a 4 ohm, sensibilità superiore a 80 dB in un alloggiamento metallico destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (²) Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (²) Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD Moduli LCD con: — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm, 	— di larghezza compresa tra 9,1 mm e 10,5 mm, — di lunghezza compresa tra 20 mm e 30,1 mm, del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante 70 Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel con: — larghezza di 70 mm (± 5 mm), — spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm), — lunghezza non superiore a 55 mm, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batte- rie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²) 93 Amplificatore di potenza acustica di: — potenza in uscita di 50 W, — tensione di esercizio compresa tra 9 V e 16 V, — impedenza elettrica non superiore a 4 ohm, — sensibilità superiore a 80 dB — in un alloggiamento metallico destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di auto- veicoli (²) 30 Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (²) 65 Circuito stampato che distribuisce tensione di alimenta- zione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD Moduli LCD con: — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm,









	ı				
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi auto- nomi	Unità supple- mentare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— dimensione dei pori non superiore a 0,4 mm, e			
		— non più di 3 pori con larghezza superiore a 0,2 mm			
		del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i si- stemi di raffreddamento degli autoveicoli			
*ex 8708 94 20	10	Sterzo a cremagliera in carcassa di alluminio con giunti	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 94 35	20	omocinetici del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87			
*ex 8708 95 10	40	Airbag del passeggero anteriore costituito da:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 99	10	un alloggiamento metallico con almeno sei staffe di montaggio,			
		— un cuscino di sicurezza incorporato,			
		— una cartuccia contenente gas compresso			
		del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capi- tolo 87			
ex 8708 99 10	30	Supporto del radiatore anteriore con o senza cuscinetti	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	15	di gomma destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)			
ex 8708 99 10	40	Staffa di sostegno di ferro o di acciaio, con fori di mon-	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	25	taggio, con o senza dadi di fissaggio, per collegare il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)			
*ex 8714 91 30	25	Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non	0 %	_	31.12.2018
ex 8714 91 30	35	telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (²)			
ex 8714 91 30	72	utilizzate fiella fabblicazione di biciciette (-)			
*ex 9013 80 90	20	Microspecchio semiconduttore elettronico in alloggia- mento idoneo all'assemblaggio automatizzato delle schede dei circuiti stampati, costituito principalmente da una combinazione di:	0 %	p/st	31.12.2019
		 uno o più circuiti integrati monolitici per applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), 			
		 uno o più specchi microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridi- mensionali sul materiale semiconduttore 			
		del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95			

ALLEGATO II

Codice NC	TARIC
ex 2818 30 00	30
ex 2842 10 00	40
ex 2905 11 00	20
ex 2909 60 00	20
ex 2916 14 00	30
ex 2920 90 70	40
ex 2920 90 70	50
ex 2931 90 00	05
ex 2933 59 95	88
ex 2933 99 80	53
ex 2933 99 80	72
ex 2940 00 00	40
ex 3204 16 00	20
ex 3204 17 00	67
ex 3215 90 70	30
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	50
ex 3811 21 00	57
ex 3815 90 90	40
ex 3824 99 92	21
ex 3824 99 92	24
ex 3824 99 92	69
ex 3901 10 10	20
ex 3901 90 80	50
ex 3913 90 00	92
ex 3921 13 10	10
ex 3923 10 00	10
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	20
ex 5911 90 90	30
ex 5911 90 90	40
ex 7410 11 00	10
ex 7607 11 90	40
ex 7607 19 90	10
ex 7616 99 10	30
ex 8108 90 30	20
ex 8108 90 50	10
ex 8108 90 50	25
ex 8301 60 00	20
ex 8409 91 00	65
ex 8409 99 00	30
ex 8411 99 00	70
ex 8413 91 00	40

Codice NC	TARIC
ex 8419 90 85	30
ex 8421 99 00	92
ex 8438 90 00	20
ex 8468 90 00	20
ex 8476 90 10	20
ex 8476 90 90	20
ex 8479 90 70	83
ex 8481 90 00	30
ex 8501 10 99	55
ex 8503 00 99	70
ex 8504 31 80	50
ex 8504 40 90	20
ex 8505 11 00	33
ex 8505 11 00	45
ex 8507 90 80	60
ex 8507 90 80	70
ex 8507 90 80	80
ex 8515 90 80	30
ex 8522 90 80	30
ex 8529 90 65	65
ex 8529 90 92	35
ex 8529 90 92	36
ex 8529 90 92	50
ex 8536 90 40	20
ex 8536 90 40	92
ex 8536 90 40	94
ex 8536 90 40	95
ex 8536 90 95	20
ex 8536 90 95	92
ex 8536 90 95	94
ex 8536 90 95	95
ex 8537 10 98	70
ex 8537 10 98	92
ex 8543 70 90	33
ex 8543 90 00	15
ex 8544 49 93	10
ex 8545 90 90	30
ex 8708 29 90	10
ex 8708 30 10	20
ex 8708 30 10	30
ex 8708 30 91	10
ex 8708 30 91	20
ex 8708 30 91	30
ex 8708 30 91	40
ex 8708 30 91	50

Codice NC	TARIC
ex 8708 40 20	20
ex 8708 40 50	10
ex 8708 50 55	10
ex 8708 50 99	10
ex 8708 50 99	20
ex 8708 80 35	10
ex 8708 80 91	10
ex 8708 80 91	20
ex 8708 91 35	10
ex 8708 91 99	20
ex 8708 91 99	30
ex 8708 94 35	20
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	20
ex 8708 99 97	40
ex 8708 99 97	50
ex 8708 99 97	70
ex 8714 91 30	24
ex 8714 91 30	34
ex 8714 91 30	71
ex 9013 80 90	10

REGOLAMENTO (UE) 2017/1135 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IΤ

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49,

considerando quanto segue:

- I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato) sono (1) stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) In data 22 aprile 2016 la Francia ha informato la Commissione di una misura nazionale urgente adottata conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), volta a sospendere le importazioni e l'immissione sul mercato francese di ciliege fresche provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi in cui l'uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato è ammesso per il trattamento dei ciliegi. Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento, in data 28 aprile 2016 durante una riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si è convenuto di rendere prioritario il riesame degli LMR al fine di stabilirne di nuovi sulla base di un esame scientifico condotto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità». Pertanto, conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di effettuare tale esame prioritario degli LMR vigenti per il dimetoato e l'ometoato. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 28 novembre 2016 (3).
- L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo della «somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato» in due definizioni del residuo distinte per «dimetoato» e per «ometoato» e ha concluso che gli LMR per i meloni e le barbabietole da zucchero possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per la cicoria/Witloof e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per il cavolo cinese non era disponibile alcuna informazione su buone pratiche agricole sicure per i consumatori e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, ciliege, olive da tavola, bietole, carote, sedani, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe, asparagi, piselli, olive da olio, chicchi d'orzo, chicchi di avena, chicchi di segale, chicchi di frumento, barbabietole da zucchero e radici di cicoria, e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sull'esame prioritario dei livelli massimi di residui vigenti per il dimetoato e l'ometoato conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14(11):4647, 50 pagg.

- (4) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (5) Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, i limiti per il dimetoato e l'ometoato di 0,01 mg/kg per i meloni dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (9) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva dimetoato in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei meloni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II, la colonna relativa al dimetoato è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª)	Dimetoato
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	(+)
0110020	Arance dolci	(+)
0110030	Limoni	(+)
0110040	Limette/lime	(+)
0110050	Mandarini	(+)
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,01 (*)
0140020	Ciliege (dolci)	0,02 (+)



(1) (2) (3) 0163000 0,01 (*) Frutti grandi con buccia non commestibile 0163010 Avocado 0163020 Banane 0163030 Manghi 0163040 Papaie 0163050 Melograni 0163060 Cerimolia/cherimolia 0163070 Guaiave/guave 0163080 Ananas 0163090 Frutti dell'albero del pane 0163100 Durian 0163110 Anona/graviola/guanabana 0163990 Altri ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI 0200000 0210000 Ortaggi a radice e tubero 0211000 Patate 0,01 (*) 0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali 0,01 (*) 0212010 Radici di cassava/manioca 0212020 Patate dolci 0212030 Ignami 0212040 Maranta/arrow root 0212990 Altri 0213000 Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero 0213010 Bietole 0,01 (*) (+) 0213020 Carote 0,03 (+) 0213030 0,03 (+)Sedano rapa 0213040 Barbaforte/rafano/cren 0,03 (+)0213050 Topinambur 0,01 (*) 0213060 Pastinaca 0,03 (+)0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 0,03 (+)0213080 Ravanelli 0,03 (+)0213090 Salsefrica 0,03(+)0213100 Rutabaga 0,03 (+) 0213110 Rape 0,03 (+) 0213990 Altri 0,01 (*) 0220000 Ortaggi a bulbo 0220010 Aglio 0,01 (*) (+) Cipolle 0220020 0,01 (*) (+) 0220030 Scalogni 0,01 (*) (+) Cipolline/cipolle verdi e cipollette 0220040 2 (+) 0220990 Altri 0,01 (*) 0230000 Ortaggi a frutto 0,01 (*) 0231000 a) Solanacee 0231010 Pomodori (+) 0231020 Peperoni

(1)	(2)	(3)
0231030	Melanzane	(+)
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	(+)
0233030	Cocomeri/angurie	(+)
0233990	Altri	
0234000	d) Mais dolce	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	0,02
0241010	Cavoli broccoli	(+)
0241020	Cavolfiori	(+)
0241990	Altri	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,1 (+)
0242020	Cavoli cappucci	0,01 (*) (+)
0242990	Altri	0,01 (*)
0243000	c) Cavoli a foglia	0,01 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) Cavoli rapa	0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	(+)
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	

(1)	(2)	(3)
0251990	Altri	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)
0252010 0252020 0252030 0252990	Spinaci Portulaca/porcellana Foglie di bietole da costa e di barbabietole Altri	
0253000	c) Foglie di vite e specie simili	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 (*)
0256010 0256020 0256030 0256040 0256050 0256060 0256070 0256080 0256090 0256100 0256990	Cerfoglio Erba cipollina Foglie di sedano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo Basilico e fiori commestibili Foglie di alloro/lauro Dragoncello Altri	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010 0260020 0260030 0260040 0260050 0260990	Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Lenticchie Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010 0270020 0270030 0270040 0270050 0270060 0270070 0270080 0270090 0270990	Asparagi Cardi Sedani Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze Carciofi Porri Rabarbaro Germogli di bambù Cuori di palma Altri	(+)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	. ,,

(1)	(2)	(3)
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	(+)
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	0,01 (*)
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	3 (+)
0402020	Semi di palma	0,01 (*)
0402030	Frutti di palma	0,01 (*)
0402040	Capoc	0,01 (*)
0402990	Altri	0,01 (*)
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	0,02 (*) (+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,01 (*)
0500040	Miglio	0,01 (*)
0500050	Avena	0,02 (*) (+)
0500060	Riso	0,01 (*)
0500070	Segale	0,02 (+)
0500080	Sorgo	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,05 (+)
0500990	Altri	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	
0610000	Tè	0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010 0631020 0631030 0631040	Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino	0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (+) 0,05 (*)
0631050 0631990	Tiglio Altri	0,05 (*) 0,05 (*)
0632000	b) Foglie ed erbe	0,05 (*)
0632010 0632020 0632030 0632990	Fragola Rooibos Mate Altri	
0633000	c) Radici	0,05 (*)
0633010 0633020 0633990	Valeriana Ginseng Altri	
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 (*)
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	5
0810010 0810020 0810030 0810040 0810050	Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino	
0810060 0810070	Aneto Finocchio	
0810080 0810090 0810990	Fieno greco Noce moscata Altri	
0820000	Frutta	0,5
0820010 0820020 0820030 0820040	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo	

1012020

Tessuto adiposo

(1)	(2)	(3)
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	Latte	
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	

(1)	(2)	(3)
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	Uova di volatili	
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	

- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- (**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.
- (a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Dimetoato

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010	Pompelmi
0110020	Arance dolci
0110030	Limoni
0110040	Limette/lime
0110050	Mandarini
0140020	Ciliege (dolci)
0161030	Olive da tavola
0213010	Bietole
0213020	Carote

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

```
0213030 Sedano rapa
0213040 Barbaforte/rafano/cren
0213060 Pastinaca
0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080 Ravanelli
0213090 Salsefrica
0213100 Rutabaga
0213110 Rape
```

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010 Aglio

0220020 Cipolle

IT

0220030 Scalogni

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010 Pomodori

0231030 Melanzane

0233020 Zucche

0233030 Cocomeri/angurie

0241010 Cavoli broccoli

0241020 Cavolfiori

0242010 Cavoletti di Bruxelles

0242020 Cavoli cappucci

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251020 Lattughe

0270010 Asparagi

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300030 Piselli

0402010 Olive da olio

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010 Orzo

0500050 Avena

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500070 Segale

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090 Frumento

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631030 Rosa

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010 Barbabietole da zucchero

0900030 Radici di cicoria»

IT

2) nell'allegato II, è aggiunta la seguente colonna relativa all'ometoato:


«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (ª)	Ometoato
		On
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	(+)
0110020	Arance dolci	(+)
0110030	Limoni	(+)
0110040	Limette/lime	(+)
0110050	Mandarini	(+)
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,01 (*)
0140020	Ciliege (dolci)	0,2 (+)

(1)	(2)	(3)
0140030	Pesche	0,01 (*)
0140040	Prugne	0,01 (*)
0140990	Altri	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01 (*)
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodonti)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	0,01 (*)
0161020	Fichi	0,01 (*)
0161030	Olive da tavola	1,5 (+)
0161040	Kumquat	0,01 (*)
0161050	Carambole	0,01 (*)
0161060	Cachi	0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)
0161990	Altri	0,01 (*)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
	Melastelle/cainette	
0162050	,	I
	Cachi di Virginia	
0162050	Cachi di Virginia Altri	
0162050 0162060		0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) Patate	0,01 (*)
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	0,01 (*) (+)
0213020	Carote	0,02 (+)
0213030	Sedano rapa	0,02 (+)
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,02 (+)
0213050	Topinambur	0,01 (*)
0213060	Pastinaca	0,02 (+)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,02 (+)
0213080	Ravanelli	0,02 (+)
0213090	Salsefrica	0,02 (+)
0213100	Rutabaga	0,02 (+)
0213110	Rape	0,02 (+)
0213990	Altri	0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglio	0,01 (*) (+)
0220020	Cipolle	0,01 (*) (+)
0220030	Scalogni	0,01 (*) (+)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,2 (+)
0220990	Altri	0,01 (*)
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)
0231000	a) Solanacee	
0231010	Pomodori	(+)
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	(+)

(1)	(2)	(3)
		(3)
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	
0233010	Zucche	(1)
		(+)
0233030	Cocomeri/angurie	(+)
0233990	Altri	
0234000	d) Mais dolce	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	(+)
0241020	Cavolfiori	(+)
0241990	Altri	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	(+)
0242020	Cavoli cappucci	(+)
0242990	Altri	, ,
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci	
0243020	Altri	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	(+)
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)




(1)	(2)	(3)
0300030	Piselli	(+)
0300040	Lupini/semi di lupini	(' '
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	0,01 (*)
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	1,5 (+)
0402020	Semi di palma	0,01 (*)
0402030	Frutti di palma	0,01 (*)
0402040	Сарос	0,01 (*)
0402990	Altri	0,01 (*)
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	0,02 (*) (+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,01 (*)
0500040	Miglio	0,01 (*)
0500050	Avena	0,02 (*) (+)
0500060	Riso	0,01 (*)
0500070	Segale	0,01 (*) (+)
0500080	Sorgo	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,01 (*) (+)
0500990	Altri	0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	



(1)	(2)	(3)
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	

(1) (2) (3) 0830990 Altri 0840000 Spezie da radici e rizomi 0840010 Liquirizia 0,05 (*) 0840020 0,05 (*) Zenzero 0840030 0,05 (*) Curcuma 0840040 Barbaforte/rafano/cren (+) 0840990 0,05 (*) Altri 0850000 Spezie da bocci 0,05 (*) 0850010 Chiodi di garofano 0850020 Capperi 0850990 Altri 0860000 Spezie da pistilli di fiori 0,05 (*) 0860010 Zafferano 0860990 Altri 0870000 Spezie da arilli 0,05 (*) 0870010 Macis 0870990 Altri PIANTE DA ZUCCHERO 0900000 0900010 Barbabietole da zucchero 0,01 (*) (+) 0900020 Canne da zucchero 0,01 (*) 0900030 Radici di cicoria 0,02 (+) 0900990 Altri 0,01 (*) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI 1000000 1010000 Tessuti provenienti da 1011000 a) Suini 1011010 Muscolo 1011020 Tessuto adiposo 1011030 Fegato 1011040 Rene 1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1011990 Altri 1012000 b) Bovini 1012010 Muscolo Tessuto adiposo 1012020 1012030 Fegato 1012040 Rene 1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 1012990 Altri 1013000 c) Ovini 1013010 Muscolo 1013020 Tessuto adiposo



(1)	(2)	(3)
1030040 1030990	Quaglie Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	

- (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
- (**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.
- (a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Ometoato

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010	Pompelmi
0110020	Arance dolci
0110030	Limoni
0110040	Limette/lime
0110050	Mandarini
0140020	Ciliege (dolci)
0161030	Olive da tavola
0213010	Bietole
0213020	Carote

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

```
0213030
           Sedano rapa
0213040
           Barbaforte/rafano/cren
0213060
           Pastinaca
0213070
           Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080
           Ravanelli
0213090
           Salsefrica
0213100
           Rutabaga
0213110
           Rape
```

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

```
0220010 Aglio0220020 Cipolle0220030 Scalogn
```

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010 Pomodori

IT

0231020 Peperoni

0233020 Zucche

0233030 Cocomeri/angurie

0241010 Cavoli broccoli

0241020 Cavolfiori

0242010 Cavoletti di Bruxelles

0242020 Cavoli cappucci

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251020 Lattughe

0270010 Asparagi

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300030 Piselli

0402010 Olive da olio

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010 Orzo

0500050 Avena

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500070 Segale

0500090 Frumento

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010 Barbabietole da zucchero

0900030 Radici di cicoria»

³⁾ nell'allegato III, parte B, la colonna relativa al dimetoato è soppressa.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1136 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).
- (2)Con lettera del 23 novembre 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 a un operatore stabilito nel loro territorio che soddisfaceva le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tale operatore, che ha legalmente commercializzato «Emmental de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, aveva presentato un'opposizione relativa alla composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la propria azienda. L'operatore in questione è il GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL.
- (3) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Emmental de Savoie» (IGP).

Articolo 2

La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore dell'operatore che soddisfa le condizioni del suddetto articolo.

⁽¹) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1). (3) GU C 64 del 28.2.2017, pag. 8.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017

Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1137 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.
- I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3)Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. (²) Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008,

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2018 (in %)
09.4003	35,489750

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/1138 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- L'11 maggio 2017 la convenzione di Minamata sul mercurio (1) («convenzione») è stata approvata, a nome (1) dell'Unione, con la decisione (UE) 2017/939 (2).
- (2) La convenzione entrerà in vigore il 16 agosto 2017. La prima riunione della conferenza delle parti della convenzione («COP 1») si terrà a Ginevra dal 24 al 29 settembre 2017. L'Unione dovrebbe pertanto definire la posizione da adottare alla COP 1.
- L'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che le parti che intendono importare mercurio proveniente (3) da una non parte consentano tale importazione solo a condizione che la non parte esportatrice fornisca una certificazione che attesti che il mercurio importato non proviene dall'estrazione primaria di mercurio, né da eccedenze di mercurio provenienti dalla disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali («certificazione»).
- (4) L'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione prevede che la COP 1 adotti gli elementi necessari della certificazione e hanno pertanto effetti giuridici. Detti elementi necessari della certificazione avranno pertanto effetti
- Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione, come integrato degli elementi necessari della certificazione proposti.
- (6) L'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione impone alle parti di garantire che le nuove fonti puntuali che rientrano nelle categorie di fonti di cui all'allegato D facciano uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni di mercurio e di composti di mercurio nell'atmosfera.
- L'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione prevede che le parti controllino e, ove possibile, riducano le emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera provenienti dalle fonti puntuali esistenti che rientrano nelle categorie di fonti elencate nell'allegato D, avvalendosi di una o più delle misure seguenti: l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali; la determinazione di obiettivi quantificati; la determinazione di valori limite di emissione; la determinazione di una strategia di controllo «multi-inquinanti»; misure alternative.

⁽¹) GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6. (²) Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione

di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

(3) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

- (8) L'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione impone alle parti di istituire e mantenere un inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.
- (9) L'articolo 8, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che la COP 1 adotti orientamenti sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti nonché della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati, e adotti altresì orientamenti volti a sostenere le parti nell'adempimento dei loro obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli obiettivi e la definizione dei valori limite di emissione.
- (10) L'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione prevede che la conferenza adotti, non appena possibile, orientamenti sui criteri che le parti della convenzione possono elaborare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), qualora intendano applicare misure di controllo sulle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera unicamente alle fonti puntuali che rientrano in una determinata categoria di fonti elencate nell'allegato D, a condizione che sia coperto almeno il 75 % delle emissioni della categoria di fonti in questione, e orientamenti sulla metodologia da utilizzare per la preparazione dell'inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.
- (11) L'articolo 8, paragrafo 10, seconda frase, della convenzione precisa che le parti devono tenere conto degli orientamenti nell'attuazione di tali disposizioni pertinenti. Detti orientamenti avranno pertanto effetti giuridici.
- (12) Il comitato intergovernativo di negoziato della convenzione, nella sua settima sessione svoltasi dal 10 al 15 marzo 2016 in Giordania, ha adottato, a titolo provvisorio, i quattro documenti di orientamento di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione, in attesa dell'adozione formale da parte della COP 1.
- (13) La legislazione dell'Unione, in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) e il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), è conforme alle disposizioni dell'articolo 8 della convenzione, come integrata degli orientamenti proposti.
- (14) Gli elementi necessari della certificazione e i quattro documenti di orientamento proposti dovrebbero pertanto essere sostenuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.

I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽²) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GUL 33 del 4.2.2006, pag. 1).

A		4.	:	_	_	1	_	2
А	r	Г	ı	$^{\circ}$	()	ı	(1	1

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2017

IT

Per il Consiglio Il presidente J. HERRERA

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1139 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 4450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (¹), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (²), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (³) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (⁴).
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9) e (UE) 2017/977 (10) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²) GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

^(°) Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).

⁽¹º) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).

ΙT

- (4) Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977, al fine di tener conto delle date per l'attuazione di misure nelle nuove aree elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977.
- (5) La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977 solo il Belgio ha rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende di volatili in cattività. Tale paese ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende infette. Per quanto riguarda gli altri focolai comparsi in Belgio in piccole aziende non commerciali, l'autorità competente ha concesso una deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone, come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE, previa valutazione del rischio.
- (6) Anche la Francia ha istituito una zona di sorveglianza conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai confermati in Belgio in aziende di volatili in cattività al confine con la Francia.
- (7) La Commissione ha esaminato le misure che il Belgio e la Francia hanno adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in Belgio e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Belgio e quelli della zona di sorveglianza istituita in Francia si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 e che la deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone concessa dall'autorità competente del Belgio è stata effettuata in conformità alle prescrizioni della direttiva 2005/94/CE.
- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Belgio e la Francia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Belgio e la zona di sorveglianza istituita in Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai in Belgio. Le nuove aree relative al Belgio e alla Francia dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (9) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Belgio e la zona di sorveglianza istituita dalla Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Bulgaria:

«Stato membro: Belgio

IT

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della diret- tiva 2005/94/CE
Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884). De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.	7.7.2017
Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860). De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.	8.7.2017»

2) la parte B è così modificata:

a) la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Bulgaria:

«Stato membro: Belgio

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.	16.7.2017
De zone omvat in wijzerzin:	
— de spoorweg Oostende — Brugge	
— Expresweg	
— Bevrijdingslaan	
— Hoefijzerlaan	
— Koning Albertlaan	
— Buiten Begijnvest	
— Buiten Katelijnevest	
— Buiten Gentpoortvest	
— Generaal Lemanlaan	
— Astridlaan	
— Bruggestraat	
— Beverhoutsveldstraat	
— Akkerstraat	
— Parkstraat	
— Stationstraat	
— Wingene Steenweg	
— Reigerlostraat	
— Torenweg	
— Vagevuurstraat	
— Bruggesteenweg	
— Predikherenstraat	

— Roeselaarseweg

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.	17.7.2017
De zone omvat in wijzerzin:	
— de Franse grens	
— Busbekestraat	
— Laagweg	
— Vagevuurstraat	
— Hoogweg	
— Calvariestraat	
— N58	
— Geluwesesteenweg	
— Wervikstraat	
— Sint Denijsplaats	
— Beselarestraat	
— Magerheidstraat	
— A19	
— Dadizelestraat	
— Geluwestraat	
— Beselarestraat	
— Plaats	
— Ledegemstraat	
— Dadizelestraat	
— Papestraat	
— Stationsstraat	
— Sint-Eloois-Winkelstraat	
— Rollegemstraat	
— Sint-Jansplein	
— Sint-Janstraat	
— Rollegemkapelsestraat	
— A17/E403	
— Woestijnstraat	
— Meensesteenweg	
— Woestynestraat	
— Bosmolenstraat	
— Geitestraat	
— Roterijstraat	
— Beiaardstraat	
— Molenstraat	
— Kortrijksestraat	
— Winkelsestraat	
— Stationsstraat	
— Hulstemolenstraat	
— Rijksweg	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Marichaalstraat	
— N36	
— Ringlaan	
— Stationsstraat	
— Pladijsstraat	
— Kleine Brandstraat	
— Deerlijkstraat	
— N391/Kanaalweg	
— Keiberg	
— Avelgemstraat	
— Kastanjeboomstraat	
— Hoogstraat	
— Perrestraat	
— Vinkestraat	
— Marquettestraat	
— Brucqstraat	
— Zandbeekstraat	
— Beerbosstraat	
— Doornikserijsweg	
— Kanadezenlaan	
— Lagestraat	
— Frankrijkstraat	
— Herseauxlaan	
— Rue de Roubaix	
— Chaussée d'Estampuis	
— de Franse grens	
Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860). De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.	Dal 9.7.2017 al 17.7.2017»

b) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département du Nord:	17.7.2017»
— Bousbecque	
— Halluin	
— Ferrain Neuville en	
— Roncq	
— Tourcoing	
— Wattrelos	

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1140 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

[notificata con il numero C(2017) 4197]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un sistema di allarme rapido e (1) di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili. Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono state stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione (2).
- (2) La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (²). La nuova decisione ha rilanciato il SARR e ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha altresì stabilito norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
- La decisione 2000/57/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della (3) Commissione (4).
- A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, la notifica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso il SARR dovrebbe comprendere i dati necessari all'identificazione delle persone che hanno contratto l'infezione e dei soggetti potenzialmente in pericolo («dati per la ricerca di contatti»). In linea con l'articolo 16, paragrafo 9, lettera b), di tale decisione, e con l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'applicazione uniforme di tali notifiche, è opportuno raccomandare un elenco indicativo dei dati personali che possono essere comunicati dalle autorità competenti per il SARR.
- Lo scambio dei dati personali attraverso il SARR dovrebbe svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui alla (5) direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Benché, di norma, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 precludano il trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli relativi alla salute di una persona, tale trattamento è comunque autorizzato nella misura in cui è necessario per salvaguardare un interesse vitale della

⁽¹) Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GUL 268 del 3.10.1998, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).

⁽³) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi

nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).
(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

persona interessata, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/46/EC e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, come pure per motivi di interesse pubblico rilevante purché siano previste le opportune garanzie, come disposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri a norma rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, dei summenzionati atti.

- (6) Attraverso il SARR dovrebbero essere scambiati solo i dati personali necessari al conseguimento dei summenzionati fini, come determinato nei singoli casi, e la presente raccomandazione non dovrebbe costituire un'autorizzazione a scambiare tutte le tipologie di dati personali dalla stessa contemplati.
- (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 24 agosto 2015 (C 2015-0629),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

- 1. Un elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti è stabilito nell'allegato della presente raccomandazione.
- 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

IT

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione

— indirizzo e-mail (privato, lavoro).

ALLEGATO

Elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti

1. INFORMAZIONI A CARATTERE PERSONALE
— Nome e cognome;
— nazionalità, data di nascita, sesso;
— paese di residenza;
— tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato;
— domicilio/residenza attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
— numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
— indirizzo e-mail (privato, lavoro).
2. SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO
— Dati relativi al trasporto (numero del volo, data del volo e lunghezza del tragitto, nome della nave, numero di targa);
— numero/i del posto a sedere;
— numero/i della cabina.
3. INFORMAZIONI DI CONTATTO
— Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno;
— date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
— numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
— indirizzo e-mail (privato, lavoro).
4. DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI
— Nome e cognome;
— nazionalità;
— paese di residenza;
— tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato;
— domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
— numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
— indirizzo e-mail (privato, lavoro).
5. CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA
— Nome della persona da contattare;
— indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
— numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);



